

REGIONE LAZIO

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI

***ACCORDO QUADRO BIENNALE CON DUE OPERATORI ECONOMICI PER
L’AFFIDAMENTO DI APPALTI ANNUALI DI LAVORI DI MANUTENZIONE
EDILE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ O
NELLA DISPONIBILITA’ DELL’AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CAMILLO FORLANINI***

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PARTE II

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Paolo D’Aprile

(maggio 2023)

Sommario

ART.1. NORME CHE REGOLANO L'APPALTO.....	3
ART.2. DEFINIZIONI	4
ART.3. NORME E PRESCRIZIONI RELATIVE A CARATTERISTICHE E REQUISITI DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI.....	5
ART.4. ORDINE DI PREVALENZA DELLE NORME CONTRATTUALI	6
ART .5. CONSEGNA DEI LAVORI.....	7
ART.6. MODALITÀ DI ESECUZIONE RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA APPALTATRICE	7
ART.7. OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE.....	8
ART.8. OBBLIGHI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO	12
ART.9. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	13
ART.10. DOCUMENTI DA TENERE IN CANTIERE.....	13
ART.11. INSTALLAZIONE GESTIONE E CHIUSURA DEL CANTIERE	16
ART.12. PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI.....	17
ART.13. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE E DEI LAVORI.....	19
ART.14. CAMPIONATURE E PROVE TECNICHE.....	19
ART.15. APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALI E COMPONENTI.....	20
ART.16. STATI DI AVANZAMENTO CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE LAVORI	20
ART.17. NORME RELATIVE ALLA DURATA DEI LAVORI, SOSPENSIONE DEI LAVORI, PENALI IN CASO DI RITARDO, PROROGHE	22
ART.18. VARIAZIONI AL CONTRATTO	24
ART.19. ULTIMAZIONE DEI LAVORI·COLLAUDO·MANUTENZIONE	24
ART.20. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	25
ART.21. MODIFICHE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO, FUSIONI, TRASFERIMENTI D'AZIENDA, CESSIONE DEI CREDITI.....	27
ART.22. CONTROVERSIE	27
ART.23. SUBAPPALTO.....	28
ART.24. NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI.....	29

ART.I. NORME CHE REGOLANO L'APPALTO

L'appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme principali che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del Contratto (elenco non esaustivo):

- Codice Civile, libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655-1677, con esclusione dell'art. 1664;
- Legge 18 novembre 1923, n. 2240 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e relativo regolamento approvato con R.D. 22 maggio 1924, n. 827;
- La normativa tecnica emanata dal CNR, dall'UNI, dall'UNICHIM, dalla CEI, dalla CEI-UNEL, ANCC e dalle commissioni NORMAL anche se non espressamente richiamata nella documentazione di gara;
- D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008, - Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e disposizioni integrative di cui al D.Lgs n. 106 del 3 agosto 2009;
- D.Lgs n. 50/2016 "Codice Appalti" e s.m.i.;
- Linee Guida ANAC
- D.P.R. 14 gennaio 1997 - REQUISITI MINIMI AUTORIZZATIVI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' SANITARIE E SOCIO-SANITARIE;
- DECRETO 19 marzo 2015 - Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002.
- D.Lgs n. 192 del 19 agosto 2005 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
- D.Lgs n. 311 del 29 dicembre 2006 "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia; Delibera di Consiglio n, 48 del 20 febbraio 2006 del Comune di Roma. Norme sul Risparmio Energetico;
- L.R. n. 6 del 27 Maggio 2008, "Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia";
- D.M. LL.PP. n. 145 del 19 aprile 2000 Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, (nelle parti ancora vigenti);
- D.M. 10 Marzo 1998 Normativa vigente in materia di prevenzione incendi per Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;
- Normativa vigente in materia di prevenzione dei rischi per eventuale presenza di amianto;

- D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- DPR n. 327 del 8.06.2001 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità;
- Legge 9 gennaio 1989 n. 13, disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- D.M. LL.PP. n. 236 del 14 giugno 1989, Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche;
- D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996, regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
- Legge 4 dicembre 1993, n. 493, art. 11, come modificato dall'art. 5 della Legge n. 136/1999 e s.m.i. - Programma Di Recupero Urbano (Pro);
- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica";
- D.M. (infrastrutture) 14 gennaio 2008 Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni; Legge 2 marzo 1949, n. 143 - Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti;
- D.M. 19 marzo 2015 Norma tecnica di prevenzione incendi negli ospedali;
- D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, Codice Dei Beni Culturali e del Paesaggio, così come modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e D. Lgs. 26 marzo 2008, n. 63 (ove necessario);

Nello svolgimento dell'appalto dovranno inoltre essere rispettati tutti i regolamenti d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, della circolazione stradale, le disposizioni dell'ISPESL, I.S.O. (International Organization for Standardization).

ART.2. DEFINIZIONI

AZIENDA

Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini con sede in Circonvallazione Gianicolense, 87 – 00152 Roma, C.F. e P.I. 04733051009. Soggetto committente dei lavori, servizi, e forniture, rappresentata nella persona del Direttore Generale protempore o suo Delegato, di seguito chiamata Azienda.

APPALTATORE

Soggetto al quale è stata affidata l'esecuzione di un Appalto. Nel caso di affidamento di servizi e forniture si parlerà più specificatamente di prestatore di servizi e di forniture o semplicemente di affidatario. In presenza di contratti misti con prevalenza economica di lavori si parlerà di Appaltatore.

DIRETTORE DEI LAVORI

Professionista interno o esterno all'Azienda incaricato di vigilare sui lavori, di verificare che gli stessi siano eseguiti a regola d'arte e in conformità al progetto approvato dall'Azienda e al contratto di appalto. Nel caso di servizi e/o forniture sarà denominato direttore dell'esecuzione del servizio e/o delle forniture o più in generale direttore dell'esecuzione del contratto.

RUP

Responsabile Unico del Procedimento: professionista interno all'Azienda, nominato per ogni singolo contratto di appalto, che sovrintende con i compiti e le funzioni stabiliti nel Codice degli Appalti alle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione del contratto medesimo.

ART.3. NORME E PRESCRIZIONI RELATIVE A CARATTERISTICHE E REQUISITI DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

I lavori dovranno essere eseguiti a "Regola d'Arte". In particolare i materiali occorrenti per l'esecuzione degli interventi oggetto dell'appalto, dovranno essere della migliore qualità in commercio ed essere accettati dal Direttore di Lavori / Direttore dell'esecuzione del contratto e, se richiesto, campionati senza alcun onere per l'Azienda.

Se gli atti contrattuali non contengono specifiche indicazioni, i prodotti ed i componenti occorrenti, per lo svolgimento dei lavori, potranno essere acquistati dalle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio del Direttore dei lavori / dell'esecuzione del contratto, rispondano alle caratteristiche prestazionali indicate nel progetto e nel contratto.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza alle prescrizioni del capitolato deve risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazioni secondo le norme (UNI, UNI-EN, UNI-EN-ISO, CEI).

E' facoltà del Direttore dei lavori / dell'esecuzione del contratto, richiedere un controllo di accettazione sui materiali e prodotti, per accertare se tali elementi abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.

L'Appaltatore è obbligato, in qualsiasi momento, a sue spese, ad eseguire o a far eseguire presso il laboratorio di cantiere, gli stabilimenti di produzione o gli Istituti autorizzati, secondo i casi, tutte le prove prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla Direzione dei lavori, riguardanti

materiali, prodotti, componenti ecc., impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera e sulle forniture in genere.

Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme, verrà effettuato in contraddittorio con il Direttore dei lavori, e sarà appositamente verbalizzato.

Quando il Direttore dei Lavori abbia denunciato una qualsiasi provvista come non idonea all'impiego, l'Appaltatore dovrà, a sua cura e sue spese, allontanarla immediatamente dal cantiere e sostituirla con altra rispondente ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Amministrazione può far valer in sede di collaudo finale.

Qualora l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni, consistenza, o qualità superiore a quelle prescritte o con una lavorazione più accurata, non potrà pretendere alcun onere aggiuntivo oltre il corrispettivo dell'appalto.

Qualora, invece, l'Amministrazione ammetta, in quanto non pregiudizievole all'idoneità degli interventi oggetto dell'Appalto, qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o qualità dei materiali, ovvero una minor lavorazione, il Direttore dei Lavori potrà applicare, in sede di contabilizzazione, una riduzione al corrispettivo in misura da stabilire caso per caso.

Qualora in corso di coltivazione delle cave o di esercizio delle fabbriche, degli stabilimenti, dei depositi, ecc., i materiali non fossero più corrispondenti ai requisiti prescritti, ovvero venissero a mancare, e l'Appaltatore fosse obbligato a ricorrere ad altre cave, stabilimenti, fabbriche, depositi, ecc., in località diverse ed a diverse distanze o da diversa provenienza, resteranno invariati, sia i prezzi stabiliti in elenco sia le prescrizioni che si riferiscono alla qualità e dimensione dei materiali nonché ai tempi di esecuzione del contratto.

ART.4. ORDINE DI PREVALENZA DELLE NORME CONTRATTUALI

In caso di discordanza fra norme e prescrizioni, riportate nel contratto e nei suoi allegati, si osserverà il seguente ordine di prevalenza:

1. Contratto di appalto;
2. Capitolato Speciale di Appalto parte I;
3. Capitolato Speciale di Appalto parte II;
4. Elaborati grafici di progetto in ordine decrescente di rapporto (particolari costruttivi, esecutivi 1:50, elaborati 1:100, elaborati in scala a denominatore maggiore);
5. Descrizione delle modalità di esecuzione dei lavori, contenuta nella Tariffa dei prezzi unitari pubblicata dalla Regione Lazio - edizione 2023.

In caso di discordanza tra gli elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato previsto e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva, stabiliti dalla Direzione lavori in accordo con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative e regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati attesi e ottenuti; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART .5. CONSEGNA DEI LAVORI

Salvo che non sia diversamente disposto nel contratto di appalto o nelle condizioni di aggiudicazione dei lavori, la consegna degli stessi verrà effettuata non oltre 45 giorni dalla sottoscrizione del contratto di appalto. La stipulazione di quest'ultimo avrà luogo entro 60 giorni dal provvedimento di aggiudicazione definitiva, fatto salvo il diverso termine previsto dal bando.

Nel verbale di consegna dovrà essere indicata la presunta data di ultimazione dei lavori.

La consegna dei lavori, potrà essere eseguita anche parzialmente con successivi verbali di consegna parziale; in tale eventualità, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Qualora ricorrano gli estremi d'urgenza e di necessità, l'Azienda appaltante potrà procedere alla consegna dei lavori in via di urgenza e sotto le riserve di legge e senza possibilità di opposizione da parte dell'appaltatore.

ART.6. MODALITÀ DI ESECUZIONE RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA APPALTATRICE

I lavori saranno eseguiti sotto la supervisione dell'Azienda.

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione progettuale e di contratto.

Con riferimento particolare ai lavori, l'appaltatore, all'atto della sottoscrizione del contratto è pienamente a conoscenza della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, della viabilità di accesso, delle eventuali cave e discariche necessarie, nonché di tutte le circostanze generali e particolari

suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori.

Con la sottoscrizione del contratto l'appaltatore ritiene i lavori realizzabili ed i prezzi applicati, nel loro complesso, remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.

L'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica ad apposito personale qualificato.

La nomina del direttore di cantiere e delle altre figure responsabili dovrà essere comunicata al RUP tramite il Direttore dei lavori entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto e comunque prima che abbia luogo la consegna dei lavori.

Compete esclusivamente all'Appaltatore ed al Direttore tecnico ogni decisione e responsabilità per quanto riguarda:

- l'esecuzione dei lavori;
- tutte le misure necessarie per garantire l'incolumità sia del personale che di terzi, la sicurezza del traffico veicolare e pedonale, nonché tutte le azioni per evitare ogni e qualsiasi danno ai servizi pubblici di soprassuolo e sottosuolo.

Ogni e più ampia responsabilità in caso di infortuni e danni ricadrà pertanto restando la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione dei lavori sollevati e indenni da qualsiasi domanda di risarcimento o azione legale.

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

L'appaltatore che non conduce personalmente i lavori deve farsi rappresentare per mandato, depositato presso la Stazione Appaltante, da persona gradita alla stessa e fornita dei necessari requisiti d'idoneità tecnica e morale. Tale persona potrà essere allontanata e sostituita a richiesta della Stazione Appaltante. Ogni variazione della persona deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

Ogni variazione del domicilio, o delle persone nominate dall'Appaltatore, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante.

ART.7. OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso, i seguenti oneri:

- 1) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori e dal R.U.P., in conformità alle norme contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, in ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- 2) l'obbligo di fornire e apporre, entro tre giorni dalla consegna dei lavori, il cartello, identificativo delle opere da svolgere di dimensione minima di ml 1,00x2,00b (preferibilmente di ml 1,50x2,50h) in conformità allo schema tipo adottato con Circolare Ministero LL.PP. del 1 giugno 1990, n. 1729/UL, aggiornato con i nominativi dei subappaltatori;
- 3) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- 4) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di almeno 2 mq (per singola tipologia) di materiale destinato alle manutenzioni future nei singoli edifici (pavimentazioni, rivestimenti, ecc);
- 5) le spese di contratto, bollo, registrazione, autenticazione notarile delle fume e quanto altro richiamato all'art 8 D.M. LL.PP. n. 145/2000; tutte le spese per l'imposta di bollo, in caso d'uso, dei documenti contabili prodotti durante la gestione dei lavori, così come indicato nella risoluzione n. 97/E del 27/3/2002 del Ministero delle Finanze e successive modifiche ed integrazioni;
- 6) le spese occorrenti alla provvista di acqua ed energia necessaria alla esecuzione dei lavori ivi compreso, in carenza di allacciamenti da parte degli Enti erogatori, il ricorso a mezzi sussidiari che dovranno consentire la regolare esecuzione dei lavori sono compresi anche gli oneri per l'eventuale allaccio di acqua, energia ecc;
- 7) le spese occorrenti a prelevare campioni e ad eseguire collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere, allo scopo di conoscere la qualità e la resistenza dei materiali da impiegare o impiegati (e ciò anche dopo la provvista a piè d'opera), senza che l'Impresa possa chiedere alcun indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori, in dipendenza dell'esecuzione delle prove;
- 8) la ricerca e lo spostamento di infrastrutture e/o condotte interrato interferenti con i lavori;
- 9) le spese per provvedere agli strumenti topografici di rilievo e al personale necessario per le eventuali operazioni di tracciamento, livellazioni, trasporto di caposaldi, e dei disegni da allegare alla contabilità dei lavori;

- 10) le spese per la recinzione del cantiere ottenuta con elementi stabili nel tempo ed invalicabili, fatta eccezione la recinzione che si rende necessaria per delimitare zone interne al cantiere finalizzate alla tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori; questi ultimi apprestamenti costituiscono oneri della sicurezza e, come tali, sono a carico del committente; sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese necessarie per qualunque spostamento dovesse subire la recinzione del cantiere durante lo svolgimento delle opere, per esigenze del traffico o di altri cantieri edili e stradali, o di altre Imprese o di altri Enti, che eseguono lavori nella zona, quali, ad esempio, sistemazioni di canalizzazioni di pubblici servizi, purché detti lavori siano di interesse pubblico;
- 11) le spese relative agli oneri previsti al punto precedente anche per il periodo successivo all'ultimazione dei lavori, fino all'approvazione del collaudo o in caso di consegna anticipata, fino alla data della consegna stessa qualora la recinzione sia ritenuta necessaria;
- 12) l'eventuale integrazione degli studi geognostici già eseguiti e allegati al progetto, per esigenze strettamente connesse al proseguo dei lavori;
- 13) gli oneri e le opere perché possa continuare a svolgersi, anche entro il cantiere, la circolazione stradale secondo le disposizioni della D.L., con traffico pedonale e veicolare, pubblico e privato, compreso il transito per i cantieri limitrofi e tutta la segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada, nonché le opere per mantenere gli accessi veicolari e/o pedonali alle proprietà limitrofe alle zone dei lavori;
- 14) la pulizia dei manufatti in costruzione ed in corso di ultimazione o degli alloggi in caso di lavori di manutenzione, col personale necessario, nonché lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali di residuo, di scarico o detriti;
- 15) l'adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, prevista dal programma indicativo lavori e dal Piano operativo dell'Impresa, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell'Appaltatore e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore i danni che potranno derivare da inadempienza alla presente clausola;
- 16) la costruzione, manutenzione e custodia dei locali provvisori riservati alla Direzione Lavori, se necessari in relazione alla ubicazione e alla importanza dei lavori, completi di servizi igienici, tavoli, sedie, stufe e telefono sulla rete urbana, nonché di locali, scaffalature e quanto altro occorrente per l'esecuzione di prove di cantiere e conservazione delle campionature;
- 17) l'onere dell'istruttoria e della presentazione della pratica per l'ottenimento dell'autorizzazione relativa alla concessione dei passi carrabili e degli imbocchi in fogna;

- 18) gli oneri per la pulizia finale ed il ripristino delle aree di cantiere che dovranno essere riconsegnate nello stato ante - operam;
- 19) la fornitura di mezzi e mano d'opera per le misurazioni dei lavori sia a misura che a corpo;
- 20) gli oneri per la realizzazione e l'esame di laboratorio di stratigrafie per l'analisi degli intonaci e degli stucchi di facciata;
- 21) la spesa per la fornitura di fotografie a colori delle opere in corso del formato 18 x 24, ogni qualvolta richieste dalla D.L., nel numero di copie che sarà di volta in volta indicato e comunque mai inferiore a tre ed inviate via mail o consegnate anche in formato JPG su supporto informatico, munite di riferimento keyplan;
- 22) gli oneri per la redazione degli elaborati progettuali di cantierizzazione di tutte le opere e particolari, da sottoporre preventivamente alla esecuzione alla D.L. e la redazione e fornitura all'Azienda, a fine lavori e prima del collaudo finale, del progetto "as built" su materiale cartaceo e in file dwg e pdf;
- 23) la messa a disposizione dell'azienda dei ponteggi di facciata per la relativa utilizzazione a scopo pubblicitario durante l'esecuzione;
- 24) la fornitura di tutta la documentazione tecnica, comprensiva di attestazioni e certificazioni, relativi ai materiali, prodotti e componenti impiegati nella costruzione o nei lavori di manutenzione; in particolare si ricordano:
 - le certificazioni di qualità sulle caratteristiche meccaniche dei materiali impiegati per scopi strutturali;
 - le certificazioni relative alla provenienza dei materiali costruttivi;
 - le dichiarazioni dei vetri classificati come "vetri di sicurezza" o "antinfortunistici" (se presenti);
 - le dichiarazioni del coefficiente di scivolosità o di attrito delle pavimentazioni misurato con il metodo di cui all'art. 8.2.2 del D.M. LL.PP. n. 236 del 14.06.1989;
 - le schede tecniche dei materiali utilizzati per l'isolamento termico dal quale si evince il valore del coefficiente di conducibilità termica o trasmittanza termica e la massa muraria efficace;
 - le dichiarazioni di conformità rese ai sensi del DM 26.06.1984 per gli eventuali materiali classificati per una determinata classe di reazione al fuoco o di resistenza al fuoco;
 - le dichiarazioni di omologazione e di corretta posa in opera dei materiali classificati come sopra.

In presenza di altri cantieri (vicini o adiacenti a quello in esame) relativi a opere di rilevante interesse pubblico l'Impresa accetta di sopportare i disagi conseguenti alle eventuali interferenze che dovessero verificarsi durante le lavorazioni senza per questo pretendere alcun onere aggiuntivo rispetto a quanto stabilito contrattualmente.

Essa s'impegna, altresì, ad accettare le decisioni e le azioni che l'Azienda riterrà di intraprendere per portare a termine l'opera o le opere ritenute prioritarie rispetto a quella del presente capitolato.

Tali condizioni valgono purché la Stazione Appaltante dimostri il rilevante interesse pubblico delle opere interferenti e purché le decisioni assunte non stravolgano sensibilmente l'andamento dei lavori oggetto del presente appalto al punto tale da impedirne una regolare esecuzione.

L'impresa è a conoscenza del fatto che altre imprese possono operare all'interno del suo cantiere per eseguire ulteriori lavori non previsti in progetto e commissionati dalla Stazione Appaltante. Sono fatte salve le necessarie misure che dovranno essere assunte da entrambi gli operatori per garantire condizioni di lavoro sicure.

L'impresa, infine, si obbliga a conformare e organizzare l'area di cantiere in modo da permettere il passaggio di altre Imprese che operano su cantieri adiacenti a quello in esame qualora questi ultimi siano raggiungibili solo dal cantiere dei lavori relativi al presente appalto.

ART.8. OBBLIGHI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore è inoltre tenuto a:

- a) dare disposizioni affinché siano attuate da tutti i lavoratori presenti in cantiere le misure di sicurezza e di igiene previsti nel piano di sicurezza e coordinamento, nel piano operativo di sicurezza e dalla legislazione vigente;
- b) rendere edotti tutti i lavoratori, compresi quelli di eventuali imprese che lavorano in sub appalto dei rischi pertinenti alle attività cui sono interessati;
- c) fornire a tutti i lavoratori i mezzi di protezione collettivi e individuali previsti dai piani di sicurezza e dalle vigenti norme;
- d) verificare periodicamente la funzionalità e l'adeguatezza di tutti i dispositivi di protezione;
- e) fornire a tutti i lavoratori una corretta formazione sia di carattere generale sia specifica sulle mansioni da svolgere nel cantiere in essere.

Le gravi e ripetute violazioni delle suddette prescrizioni, previa formale costituzione in mora dell'appaltatore da parte del direttore dei lavori, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L'Impresa, d'intesa con il Direttore dei lavori, dovrà con cadenza almeno trimestrale, o qualora il Direttore dei lavori lo ritenga necessario, convocare il Comitato Paritetico Territoriale (C.T.P.) per verificare che in cantiere siano rispettate tutte le norme di sicurezza relative alle lavorazioni in corso. Tali visite dovranno essere effettuate alla presenza del Coordinatore della Sicurezza per l'esecuzione dei lavori, il quale, nel caso di constatazione di carenze ordinerà all'Impresa l'eliminazione delle eventuali condizioni di pericolo e, se del caso, aggiornerà il Piano di Sicurezza. Tali oneri si intendono già compensati nei prezzi di appalto.

ART.9. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore della sicurezza, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

ART.10. DOCUMENTI DA TENERE IN CANTIERE

L'appaltatore è obbligato alla tenuta ed alla conservazione in cantiere dei seguenti documenti:'

- 1) il libro giornale dei lavori a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'Appaltatore tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranze presente, fasi di avanzamento, date dei getti di calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore ed ad altre ditte; le disposizioni ed osservazioni del Direttore dei lavori; le annotazioni e controdeduzioni dell'Impresa appaltatrice; le sospensioni riprese e proroghe dei lavori; la firma del Direttore dei lavori ad ogni sua visita in cantiere.
- 2) il libro dei rilievi e dei lavori nel quale sono riportati tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, che vengono occultate

- con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei lavori, ai fini della regolare contabilizzazione dei lavori in argomento;
- 3) copia completa del progetto esecutivo approvato dalla Stazione appaltante e delle sue eventuali varianti;
 - 4) copia del progetto strutturale e dell'attestazione di deposito presso il Genio Civile;
 - 5) copia del contratto di appalto e degli eventuali subappalti;
 - 6) copia del capitolato speciale d'appalto;
 - 7) copia del titolo abilitativo a costruire: dia, permesso a costruire, comunicazione inizio lavori;
 - 8) copia verbale di consegna lavori o nel caso di lavori di manutenzione ordinaria copia dell'ordinativo;
 - 9) copia dell'eventuale verbale di sospensione e di ripresa lavori;
 - 10) copia del certificato d'iscrizione alla camera di commercio;
 - 11) copia dell'autorizzazione al subappalto o delle eventuali comunicazioni di sub affidamento (o subcontratto);
 - 12) copia della notifica preliminare di cui all'art. 99 del D. Lgs. n. 81/2008 inviata alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) prima dell'inizio dei lavori, integrata dagli aggiornamenti conseguenti a una qualsiasi variazione dei dati (subappalto, subaffidamento, cambiamento nominativi RUP, CSE, cessione di ramo d'azienda, ecc).
 - 13) copia di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile.
 - 14) Documentazione per la sicurezza:
 - registro infortuni;
 - verbale della riunione periodica (è obbligatoria almeno una riunione l'anno nelle aziende con più di 15 addetti);
 - registro delle visite mediche;
 - copia dell'avvenuta designazione degli addetti alla lotta antincendi, gestione incendi ed evacuazione di emergenza e relativi attestati;
 - copia dell'avvenuta designazione degli addetti alla gestione del primo soccorso e relativi attestati;

- verbali di avvenuta informazione e formazione specifica dei lavoratori riguardante i rischi relativi alla mansione svolta nel singolo cantiere;
- documento di valutazione dei rischi (in caso di più di 10 addetti) o autocertificazione (nel caso opposto);
- libro unico del lavoro relativo ai lavoratori presenti in cantiere;
- ricevute della consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), firmate da ciascun lavoratore e riportanti la marca e la tipologia di ciascun DPI;
- certificati di conformità degli impianti elettrici e ricevuta della comunicazione all'ISPESL dell'installazione dell'impianto di messa a terra e dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;
- verbali delle verifiche periodiche degli impianti elettrici e degli impianti di messa a terra; libretti d'uso e di manutenzione delle macchine e delle attrezzature;
- schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature;
- documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacità superiori ai 200 Kg con i relativi libretti e i verbali di verifica periodica degli apparecchi di sollevamento;
- schede di verifica trimestrale di funi e catene degli apparecchi di sollevamento;
- libretto del ponteggio con autorizzazione ministeriale e copia del disegno esecutivo relativo al montaggio;
- copia del progetto esecutivo per ponteggi di altezza superiore a 20 metri o montati in difformità dello schema autorizzato (ponteggi con elementi diversi per fabbricazione o per omologazione);
- PIMUS (Piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio);
- PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- POS Piano Operativo di Sicurezza dell'impresa principale e dei subappaltatori e/o subcontraenti;
- documento di valutazione del rischio rumore e redazione del relativo rapporto;
- documento di valutazione delle vibrazioni;
- nomina con lettera di accettazione del medico competente;
- nomina con lettera di accettazione del RSPP; nomina con lettera di accettazione del RLS; comunicazione alla ASL della nomina del RSPP; registro delle presenze giornaliero degli operai;
- copia della denuncia all'ISPESL per il collaudo dell'impianto di dispersione delle scariche atmosferiche e dell'impianto di messa a terra.

L'appaltatore deve, inoltre:

- intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal D.L, subito dopo la firma di questi;
- consegnare al D.L, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d'appalto e ordinate dal D.L che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- consegnare al D.L le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, nonché firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal D.L;
- produrre un'adeguata documentazione fotografica a colori relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione; la documentazione fotografica, dovrà recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

ART.11. INSTALLAZIONE GESTIONE E CHIUSURA DEL CANTIERE

Eseguita la consegna dei lavori, è obbligo dell'Impresa comunicare l'avvenuta apertura del cantiere edile, al RUP. Nell'installazione e nella gestione del cantiere l'Impresa è tenuta ad osservare le norme del regolamento edilizio, di igiene e di polizia urbana e le disposizioni relative a servizi e spazi di uso pubblico vigenti nel Comune di Roma, nonché le norme in materia di omologazione, revisione e requisiti di sicurezza dei mezzi e delle attrezzature di cantiere.

Sono a carico dell'Impresa, compensati con il corrispettivo dell'appalto, salvo che sia diversamente indicato nel Contratto o nel Capitolato Speciale parte I, i seguenti oneri:

- 1) l'ulteriore accertamento dell'eventuale presenza nell'area di cantiere di reti di impianti, aeree, superficiali o interrate e, qualora risulti necessario, il tempestivo inoltrare ai competenti uffici delle richieste di spostamento;
- 2) il mantenimento e la conservazione dell'integrità delle reti di impianti, degli scolli, delle canalizzazioni e dei cavidotti insistenti sull'area fino a quando reti di impianti, scolli, canalizzazioni e cavidotti non siano sostituiti da opere definitive;
- 3) il conseguimento delle autorizzazioni eventualmente necessarie ad accessi ed attraversamenti di proprietà di terzi;
- 4) l'approntamento di ogni mezzo e cautela per l'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro e di prevenzione di infortuni sul lavoro;

- 5) l'istruttoria e la presentazione della pratica per l'ottenimento delle occupazioni temporanee di aree per la formazione del cantiere, la formazione degli eventuali percorsi di accesso;
- 6) l'onere della custodia, notturna e diurna e della buona conservazione dei fabbricati e degli spazi esterni, nonché degli oggetti di valore artistico, storico, archeologico ecc., eventualmente rinvenuti durante l'esecuzione dei lavori, fino all'approvazione del certificato di collaudo, qualora non sia ancora intervenuta prima della consegna delle opere all'Azienda; se detta consegna tardasse, per motivi non imputabili all'Impresa, oltre l'approvazione del certificato di collaudo, l'Impresa avrà diritto al rimborso delle spese vive documentate;
- 7) le spese per il temporaneo spostamento dei corpi illuminanti della pubblica illuminazione, qualora questi ultimi ostacolassero la posa in opera dei ponteggi; l'impresa dovrà montare i suddetti corpi all'esterno dei ponteggi in modo da garantire la pubblica illuminazione nello stato ante-operam; a opere ultimate o a ponteggi dismessi l'Appaltatore, dovrà rimontare i corpi illuminanti nella posizione originaria unitamente ai cavi di alimentazione eventualmente rimossi;
- 8) le spese per verificare la capacità portante del terreno sul quale sarà posta l'eventuale gru fissa nonché le spese occorrenti per le relative indagini geognostiche, geologiche.

ART.12. PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

E' obbligo dell'Impresa, non appena intervenuta la consegna dei lavori, dare inizio agli stessi e proseguirli, attenendosi a un programma di esecuzione predisposto dalla medesima.

Al programma sarà allegato un grafico che metterà in evidenza; l'inizio, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione dei lavori, nonché una relazione nella quale sono specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'Impresa si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.

Il programma deve prevedere, in ogni caso, un adeguato numero di visite programmate da svolgere con il personale dell'Azienda che gestisce l'appalto.

Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con il RUP comunicherà all'Impresa l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora quest'ultimo non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore dovrà predisporre entro i successivi 10 giorni una nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata, secondo le direttive che avrà ricevuto.

La proposta approvata sarà subito impegnativa per l'Impresa, la quale dovrà rispettare i termini di avanzamento indicati, salvo modifiche in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili. Nella redazione del programma, l'Appaltatore deve tener conto:

- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
- dello svolgimento dei lavori in presenza di eventuali attività negli edifici oggetto di intervento e limitrofi;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori; delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

L'Impresa può presentare alla Direzione dei Lavori, nel corso dell'appalto, proposte di aggiornamento al Programma Esecutivo dei Lavori.

Le proposte di aggiornamento al programma dovranno essere presentate ed approvate dalla Direzione dei Lavori, d'intesa con il Rup.

Nel caso in cui si provveda alla consegna dei lavori in più parti e in tempi successivi, l'Impresa, d'intesa con la Direzione dei Lavori, provvede a predisporre un Programma Esecutivo dei Lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree consegnate e disponibili.

Il programma esecutivo dei lavori può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altri operatori estranei al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Committente;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;

- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii; in ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

ART.13. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE E DEI LAVORI

Nei casi di manutenzione ordinaria e straordinaria svolta negli immobili esistenti, l'impresa è tenuta a predisporre l'organizzazione del cantiere e l'esecuzione dei lavori in modo da non causare intralci all'attività assistenziale dell'Azienda ed in modo da non produrre disservizi o distacchi di forniture elettriche, idriche, gas od altro; ove necessario, la disattivazione temporanea dell'utenza deve essere preventivamente comunicata al Direttore dei Lavori.

L'Impresa è tenuta, per quanto possibile, a predisporre l'organizzazione del cantiere e l'esecuzione dei lavori in modo da limitare l'occupazione delle aree destinate alla pubblica viabilità e a non intralciare la realizzazione delle opere affidate ad altre imprese.

L'Impresa è altresì tenuta a consentire l'accesso al cantiere ad altre Imprese individuate per l'esecuzione di parti di appalto scorporate.

ART.14. CAMPIONATURE E PROVE TECNICHE

E' obbligo dell'Impresa, compensato con il corrispettivo dell'appalto, provvedere di propria iniziativa o su richiesta della Direzione dei Lavori / Direttore dell'esecuzione del contratto, alla preventiva campionatura di materiali, dei componenti e degli accessori.

Le campionature, accompagnate dalla documentazione tecnica atta ad individuarne le caratteristiche, le prestazioni e la conformità alle norme di accettazione, dovranno essere sottoposte alla Direzione dei lavori/dell'esecuzione del contratto, per la loro approvazione, prima dell'inizio della provvista.

Tale approvazione deve risultare da apposito Documento scritto.

I campioni accettati, datati e siglati, e le relative documentazioni, firmate dal Direttore dei lavori, devono essere custoditi fino al collaudo, in locali dell'Impresa. L'eventuale smarrimento o furto dei campioni comporterà l'esecuzione di specifiche prove per l'accertamento delle qualità, caratteristiche e resistenza dei materiali, a totale onere dell'Impresa.

Per lavorazioni particolari o complesse la D.L. può chiedere all'Appaltatore l'esecuzione preventiva e gratuita di campionature, prototipi o modelli ai fini di verificare in sito le problematiche inerenti

l'assemblaggio degli eventuali componenti, il comportamento prestazionale e funzionale del prototipo in opera e le sue caratteristiche qualitative.

ART.15. APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALI E COMPONENTI

E' facoltà della Direzione dei Lavori ordinare all'Impresa l'approvvigionamento in tempo utile, per il rispetto delle scadenze del programma esecutivo dei lavori, dei seguenti materiali e componenti:

- infissi esterni ed interni e relative ferramenta;
- pavimenti e rivestimenti;
- arredi, blocchi sanitari e rubinetterie;
- elementi strutturali prefabbricati.

L'ordine della Direzione dei Lavori, per ciascun approvvigionamento anticipato, deve essere comunicato all'Impresa mediante apposita richiesta scritta o ordine di servizio entro un congruo periodo rapportato alle difficoltà riscontrabili nella fornitura.

Per la liquidazione dell'importo dei materiali e dei componenti approvvigionati anticipatamente a piè d'opera su ordine della Direzione dei Lavori sarà accreditato solo il prezzo della fornitura e, comunque, un importo non superiore al 50% dell'intero prezzo della lavorazione.

La contabilizzazione di materiale a piè d'opera prevede la costituzione da parte dell'Appaltatore di una garanzia fidejussoria bancaria di importo pari all'intera voce di tariffa, contenente l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Azienda.

Sono a carico dell'Impresa, senza diritto ad alcun particolare compenso aggiuntivo, gli oneri di guardiania e di custodia dei materiali approvvigionati a piè d'opera.

ART.16. STATI DI AVANZAMENTO CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE LAVORI

Il Direttore dei Lavori, provvede alla redazione degli stati di avanzamento dei lavori ogni qualvolta risulti che l'Impresa abbia eseguito lavori per un importo pari o superiore al rapporto fra l'ammontare contrattuale dell'appalto e il totale dei mesi previsti per la sua esecuzione.

A tale riguardo, l'importo dei lavori eseguiti è quello contabilizzato al netto del ribasso d'asta, comprensivo della quota degli oneri della sicurezza e al netto della ritenuta dello 0,5%; quest'ultima sarà liquidata, nulla ostando, in sede di rata di saldo.

Il totale dei mesi previsti è invece pari alla durata dell'appalto, espressa in giorni naturali e consecutivi occorrenti per l'esecuzione dell'appalto, diviso per 30. Il risultato sarà sempre arrotondato all'unità inferiore.

Entro 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo del SAL, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l'indicazione della data.

La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro 90 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato. Dall'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.

In occasione dello stato finale e comunque prima del pagamento della rata di saldo, il R.U.P. e il Dirigente del servizio tecnico potranno valutare, su richiesta dell'Appaltatore, la possibilità di emettere un SAL per un importo inferiore al rapporto sopra indicato.

In caso di accoglimento della richiesta da parte del RUP e del Dirigente del servizio l'importo posto a liquidazione non potrà superare il 70% della rata di saldo. Al pagamento del suddetto importo si procederà previa acquisizione di garanzia fidejussoria bancaria prevista come per la rata di saldo.

Si procederà alla redazione di un SAL e alla liquidazione del relativo certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo, qualora i lavori rimangono sospesi per un periodo di tempo superiore a 90 giorni per cause non dipendenti dall'Appaltatore.

La liquidazione dei certificati di pagamento è subordinata alla verifica del DURC (di validità mensile) che attesti la regolarità contributive dell'Impresa.

Gli obblighi suddetti riguardano i versamenti in favore sia dei lavoratori dipendenti direttamente dall'Impresa appaltatrice, sia dei lavoratori dipendenti da Imprese subappaltatrici o assimilate.

In difetto di quanto sopra, l'Azienda, oltre a sospendere l'emissione del certificato di pagamento ed ad assumere eventuali provvedimenti surrogatori, procederà alle opportune segnalazioni agli organismi competenti, e, perdurando l'inadempimento, a denunciare la risoluzione del contratto o a dichiarare la revoca delle autorizzazioni al subappalto e/o ai contratti assimilate.

L'Azienda procede alla redazione e alla conseguente liquidazione dell'ultimo certificato di pagamento solo dopo redatta la contabilità finale dell'appalto.

L'Azienda si riserva di chiedere all'Impresa eventuali anticipazioni a qualunque titolo, per il pagamento di contributi o depositi richiesti all'Azienda o enti erogatori in sede di allacciamento a

pubblici servizi. Il rimborso delle somme anticipate sarà contabilizzata in occasione del primo SAL successivo alla predetta anticipazione.

ART.17. NORME RELATIVE ALLA DURATA DEI LAVORI, SOSPENSIONE DEI LAVORI, PENALI IN CASO DI RITARDO, PROROGHE

Il termine per l'ultimazione dei lavori oggetto del contratto d'appalto è computato in giorni consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. Per giorni consecutivi si intendono i giorni lavorativi di ogni settimana incrementati delle festività e dei giorni di sabato. Nel calcolo del tempo contrattuale è compresa l'incidenza dei giorni, valutata nella misura delle normali previsioni, di andamento stagionale sfavorevole.

Possono essere ordinate sospensioni dei lavori anche parziali, o limitate ad una parte del cantiere e/o a determinate lavorazioni. In tale caso, il differimento dei termini contrattuali si applica nel rispetto del comma 7 del predetto articolo.

Le avverse ed eccezionali condizioni meteorologiche possono costituire causa di sospensione dei lavori solo qualora quest'ultimi si svolgano all'aperto.

Qualora la sospensione riguardi un gruppo di lavorazioni (sospensione parziale), l'Impresa è tenuta a rispettare il termine di ultimazione delle opere non interessate dall'ordine di sospensione, secondo il programma di esecuzione dei lavori.

Nel verbale di sospensione il D.L. deve riportare l'elenco degli operai, dei macchinari e delle attrezzature presenti in cantiere al momento della interruzione delle attività. Tale presenza dovrà essere accertata nel periodo di sospensione mediante sopralluoghi periodici del D.L. commisurati alla durata di fermo del cantiere.

La ripresa dei lavori, successiva ad una sospensione, deve avvenire mediante processo verbale di ripresa nel quale il D.L. deve indicare il nuovo termine contrattuale.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'ultimazione dei lavori, del servizio o della fornitura oggetto dell'appalto, verrà applicata all'Impresa, a titolo di penale, una ritenuta sull'importo del conto finale, pari allo 1 ‰ (uno per mille) / giorno dell'ammontare contrattuale dell'appalto. L'applicazione della penale non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Azienda a causa dei ritardi.

La penale, di cui sopra, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi; nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; nel rispetto dei termini

imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati; nel rispetto delle soglie temporali fissate nel cronoprogramma dei lavori.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 108 Dlgs. 50/2016, in materia di risoluzione del contratto.

Qualora l'Appaltatore, per cause ad egli non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito, può chiedere, con domanda motivata, la concessione di una proroga. La domanda deve essere inoltrata al RUP con congruo anticipo rispetto alla scadenza contrattuale e comunque non più di 30 giorni prima la suddetta scadenza.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non potrà attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre imprese, se lo stesso non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione Appaltante il ritardo imputabile a dette imprese.

Nel periodo di proroga è sempre a carico dell'appaltatore la sorveglianza dell'intero cantiere. Non possono costituire motivo di richiesta di proroga:

1. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
2. l'esecuzione degli accertamenti geognostici per le verifiche di calcolo delle opere di fondazione che l'impresa ritenesse di fare in aggiunta a quelle di progetto, salvo il caso in cui tali verifiche dovessero fare emergere gravi carenze progettuali o siano ordinati dalla direzione dei lavori;
3. il tempo necessario per l'esecuzione di prove di carico sul terreno e sui pali di fondazione;
4. il tempo strettamente necessario alla Direzione dei Lavori per l'approvazione delle campionature;
5. il tempo strettamente necessario al Coordinatore per la sicurezza per gli eventuali aggiornamenti del PSC conseguenti a modifiche delle lavorazioni che l'impresa intende effettuare con modalità tali da comportare rischi diversi da quelli ipotizzati nel predetto piano;
6. l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
7. le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, o i subappaltatori;
8. le vertenze a carattere aziendale fra Impresa e Maestranze;

9. l'eventuale ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento.

ART.18. VARIAZIONI AL CONTRATTO

L'Azienda si riserva la facoltà di variare in tutti i casi consentiti dalla legge, l'esecuzione dei lavori nei limiti previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Le varianti al contratto dovranno essere formalizzate con provvedimento del Dirigente di Servizio, al quale il D.L., sentito il RUP, dovrà sottoporre, per la relativa approvazione, la seguente documentazione:

- relazione di variante;
- quadro tecnico economico con evidenziazione degli scarti tra gli importi variati e quelli antecedenti la variante;
- computo metrico di variante;
- atto di sottomissione o atto aggiuntivo;
- quadro comparativo;
- eventuale verbale di concordamento dei N.P.

I lavori oggetto di variante dovranno essere disposti con apposito O.d.S. del D.L.

ART.19. ULTIMAZIONE DEI LAVORI·COLLAUDO·MANUTENZIONE

L'ultimazione dei lavori deve essere tempestivamente comunicata per iscritto dall'Impresa al Direttore dei Lavori; una volta accertata, essa deve essere formalizzata in contraddittorio mediante redazione, in duplice originale, di apposito certificato sottoscritto dal Direttore dei lavori e dal Rappresentante dell'Impresa.

In sede di accertamento, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine non superiore a 60 giorni e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'Ente Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Entro 45 giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori il D.L. redige la contabilità finale e compila il conto finale, fatta salva la possibilità di pagare un SAL nei modi e nei termini indicati al precedente art. 15.

Entro i suddetti 30 giorni vengono iniziate le operazioni di collaudo, da concludersi nei termini previsti dall'art. 102 D.Lgs. 50/2016.

Nel caso di importo dei lavori inferiore a € 1.000.000,00 (un milione/00) l'Amministrazione si avvale della facoltà di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione, salvo quanto eventualmente disposto dal responsabile del procedimento nel corso dei lavori. L'eventuale collaudo statico delle strutture o di prova e di funzionamento degli impianti sarà effettuato con le modalità e i termini stabiliti dalle norme specifiche di riferimento.

Nel corso del collaudo sarà accertata, mediante operazioni di controllo in sito e/o prove di funzionamento degli impianti, a carico dell'appaltatore, la conformità dei lavori eseguiti alle previsioni progettuali verificando il risultato conseguito sotto il profilo della funzionalità, della sicurezza e dell'esercizio.

La presa in consegna delle opere da parte dell'Azienda deve risultare da apposito verbale, redatto in duplice originale, sottoscritto dal Direttore dei lavori e dal Rappresentante dell'Impresa.

L'Impresa è tenuta all'esecuzione, nel termine fissato dall'organo di collaudo, a sua cura e spese, di tutte le opere di modifica, completamento o sostituzione che saranno prescritte dallo stesso, per eliminare eventuali vizi e difetti riscontrati durante le visite di collaudo.

Le prescrizioni di collaudo dovranno essere eseguite senza opposizione, salvo il diritto dell'appaltatore di iscrivere nel certificato di collaudo le eventuali riserve. L'esito favorevole del collaudo non esonera l'Appaltatore dalle garanzie date.

Costituisce specifico obbligo dell'Appaltatore fornire tutte le autorizzazioni, i nulla-osta e i permessi necessari per l'agibilità dell'opera e per assicurarne la piena fruibilità e funzionalità.

MANUTENZIONE

Fino alla data di approvazione del collaudo finale, l'Appaltatore resterà responsabile della manutenzione delle opere eseguite ed avrà perciò a proprio carico, senza diritto ad alcun compenso, le spese relative, secondo quanto previsto nell'art. 5, punto h), D.M. LL.PP. n°145/2000.

ART.20. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferme restando le ipotesi di risoluzione previste da altre disposizioni di legge, l'Azienda procederà alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 ed, inoltre, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;

- b) mancata e reiterata attuazione delle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo anche ai tempi di esecuzione;
- c) il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- f) eventuale ritardo nell'inizio dei lavori oltre 45 giorni consecutivi rispetto alla data del verbale di consegna dei lavori, senza giustificato motivo;
- g) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- h) significativo rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle opere nei termini previsti dal contratto;
- i) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- j) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- k) mancato rispetto delle normative sulla sicurezza e dei piani di sicurezza, nonché delle ingiunzioni fatte al riguardo dal Direttore dei lavori, dal Responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;
- l) la mancata presentazione della polizza assicurativa;

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

La comunicazione della decisione di risoluzione assunta dall'Azienda, deve prevedere la contestuale indicazione della data nella quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

L'accertamento è svolto in contraddittorio fra il Direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, procedendo all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione dell'Azienda per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. A conferma di ciò viene redatto un apposito verbale.

Sono dovuti dall'appaltatore i risarcimenti per eventuali danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

ART.21. MODIFICHE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO, FUSIONI, TRASFERIMENTI D'AZIENDA, CESSIONE DEI CREDITI

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni patto contrario è nullo di diritto. E' consentita la cessione di credito.

Come principio generale la cessione di credito non deve comportare, nel corso dei lavori e a giudizio del Responsabile del procedimento, rischi particolari per l'Azienda.

La cessione dei crediti è ammessa ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa al riguardo, e in particolare:

- a. il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia;
- b. il contratto di cessione (stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata), deve essere notificato all'Azienda in originale o in copia autenticata, prima dell'emissione del certificato di pagamento. Per la cessione di azienda e di credito si rinvia all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all'acquisizione, da parte dei competenti Uffici dell'Azienda, del relativo certificato antimafia previsto dalle norme di Legge.

Nelle more dell'adozione del provvedimento di cessione, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei contraenti, originari.

ART.22. CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, previsto dal co.2 dell'art. 205 del D.lgs. 50/2016, saranno esclusivamente definite dalla competente Autorità Giudiziaria solo dopo l'approvazione del collaudo finale o del certificato di regolare esecuzione. Il Foro competente è quello di Roma.

Presupposto fondamentale per l'avvio del procedimento dell'accordo bonario è l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve presentate dall'appaltatore nonché il loro importo economico che deve incrementare il valore dell'appalto di almeno il 10%. Tutti i predetti elementi devono essere obbligatoriamente inseriti nel verbale di accordo bonario che sarà sottoscritto dall'impresa e dal rappresentante dell'Azienda. Il verbale sarà redatto anche nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, ove vi siano state concrete trattative tra le controparti.

ART.23. SUBAPPALTO

Tutte le prestazioni e le lavorazioni (a qualsiasi categoria appartengano) possono essere eseguite da un soggetto diverso dall'appaltatore attraverso il subappalto qualora l'affidatario ne abbia fatto richiesta in sede di offerta.

Il subappalto è regolamentato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed è soggetto al regime autorizzativo della stazione appaltante.

L'importo dei lavori sub appaltati non può superare il 30% dell'importo del contratto.

L'autorizzazione della Stazione Appaltante può essere rilasciata anche con la procedura del silenzio assenso, trascorsi 30 giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario.

Non sono considerati subappalti (ma più propriamente subaffidamenti ovvero subcontratti) le attività di fornitura e posa in opera per le quali risulta che l'importo dei lavori (da sub affidare) è \leq al 2% del contratto principale, il 2% dei lavori (da sub affidare) è \leq di € 100.000,00, e l'incidenza della mano d'opera del personale è $<$ al 50% dell'importo lavori (da sub affidare);

Nelle suddette ipotesi non è necessaria la richiesta di autorizzazione, ma è obbligatoria una comunicazione dell'Appaltatore all'Azienda contenente almeno i seguenti dati:

- il nome del subcontraente;
- l'importo del subcontratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidato.

Scopo della comunicazione è di:

- a. verificare (attraverso l'importo dei lavori e l'incidenza della mano d'opera) l'appartenenza dell'attività alla fattispecie dei subcontratti o dei sub affidamenti e svolgere gli adempimenti conseguenti (aggiornamento della notifica preliminare di cui all'art. 99 del D. Lgs, 81/08);
- b. controllare la frequenza dei subaffidamenti o dei subcontratti, poiché l'eccessivo frazionamento degli importi, fatto per il solo scopo di mantenere sottosoglia i subcontratti, può configurare una elusione degli obblighi normativi correlati al subappalto.

L'ammontare dei subaffidamenti o dei subcontratti concorre al raggiungimento della soglia del 30% nel caso di sub appalto della categoria prevalente.

E' vietato il subappalto di sola mano d'opera secondo quanto previsto dalla L. 1369/60.

Fa eccezione il caso in cui l'attività da eseguire riguardi l'installazione o il montaggio di impianti e macchinari oppure attività produttive che richiedono, in più fasi successive di lavorazione, l'impiego di mano d'opera, diversa per specializzazione da quella impiegata nell'Impresa, e sempre che tale impiego non abbia carattere continuativo (esempio: la posa in opera dei ponteggi).

E' altresì vietato il subappalto a cascata, consistente nella possibilità per il subappaltatore di sub-subappaltare l'attività di fornitura e posa in opera.

Un'eccezione a quest'ultima norma è la posa in opera o il montaggio di impianti e strutture speciali: impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto, quali impianti pneumatici e antintrusione e strutture prefabbricate in c.a.

Analogamente nel caso di fornitura e posa in opera di barre presagomate in acciaio per la realizzazione di strutture in cemento armato, vige la possibilità per l'Impresa, alla quale l'appaltatore principale abbia affidato la fornitura e posa in opera delle armature metalliche, di sub affidare a una terza impresa l'espletamento in cantiere della sola posa in opera.

Tutti i nominativi delle Imprese subappaltatrici devono essere indicati nei cartelli di identificazione del cantiere. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del D.Lgs. 81/08, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

Il pagamento degli stati di avanzamento lavori o delle fatture è subordinato alla presentazione da parte dell'affidatario dell'appalto dei seguenti documenti:

- Copia delle fatture quietanzate o dichiarazione liberatoria. Ai sensi dell'art. 15 della L. 180/2011, l'appaltatore dovrà trasmettere anche le fatture quietanzate per le somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori.
- DURC, che deve essere specifico per il cantiere e riportare lo stesso CIG dell'appalto principale e deve attestare la regolarità contributiva alla data del pagamento. La sanzione in capo all'appaltatore in caso di omissione è la sospensione dei pagamenti dei successivi SAL o fatture.

ART.24. NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Nel rilevare e sviluppare le misure dei lavori eseguiti dall'appaltatore si terrà conto delle seguenti norme se non diversamente specificato nell'elenco prezzi facente parte del contratto.

La quantità dei lavori e delle provviste da inserire nelle contabilità saranno determinate con metodi geometrici, a numero o a peso in relazione a quanto previsto nell'elenco dei prezzi allegato al contratto.

Le misure saranno prese in contraddittorio a mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti delle misure che saranno firmati dagli incaricati della direzione dei lavori e dall'appaltatore. Resta sempre salva la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo. La durata del nolo dei macchinari e delle attrezzature sarà valutata a partire dal momento in cui questi saranno dati sul posto d'impiego, pronti per l'uso, in condizioni di perfetta efficienza.

I lavori saranno valutati esclusivamente con i prezzi di contratto al netto del ribasso d'asta; tali prezzi s'intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio. Nei prezzi contrattuali sono compresi e compensati tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati nel presente Capitolato e negli altri documenti contrattuali.

Salvo quanto diversamente riportato nella descrizione della voce di prezzo, sono in genere compresi e compensati in ogni prezzo unitario dei materiali la fornitura, i consumi di carburante e di energia, l'intera mano d'opera specializzata, qualificata e comune; ogni carico, trasporto e scarico in ascesa e discesa; ogni altro magistero per dare i lavori completamente ultimati in modo prescritto, nonché le spese generali e l'utile d'impresa.

L'Appaltatore, nel formulare la propria offerta, deve tener conto oltre di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e nei documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere complete, funzionali e fruibili in ogni loro parte le opere oggetto del contratto.

Nel prezzo di ogni lavorazione sono inoltre comprese e compensate le spese per i dispositivi di protezione (individuali e collettivi), per gli attrezzi e gli utensili del mestiere per la manutenzione di detti utensili e attrezzi, nonché, la spesa per l'illuminazione dei cantieri in eventuali lavori notturni e la quota per le assicurazioni sociali e per gli infortuni.

24.1. VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA

I lavori a misura saranno annotati sul libretto delle misure. in occasione di ogni stato di avanzamento lavori, registrando in contraddittorio con l'Appaltatore o suo delegato la quantità effettivamente eseguita.

La misura potrà essere effettuata anche da personale incaricato dal Direttore dei lavori, fermo restando la responsabilità delle registrazioni da parte del medesimo Direttore.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di avvertire in tempo debito la Direzione dei Lavori perché provveda a far rilevare le misure ed i pesi di quelle lavorazioni che rimarrebbero nascoste od inaccessibili, o comunque non verificabili, con la prosecuzione del lavoro, e ciò sotto pena di inammissibilità di ogni riserva in seguito eventualmente avanzata sulle quantità stesse.

Il ribasso percentuale offerto dall'Aggiudicatario in sede di gara si intenderà applicato a tutti i prezzi unitari in Elenco, i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali (fissi e invariabili) da applicare alle singole quantità eseguite e registrate.

24.2 VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO

La valutazione dei lavori a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo è fisso e invariabile senza che possa essere invocata dall'Impresa alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal progetto e dal contratto. Sono quindi incluse le forniture e le prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera secondo la regola dell'arte.

Come nel caso dei lavori a misura, anche per i lavori a corpo, la misurazione sarà effettuata in contraddittorio con l'Appaltatore, annotando sul libretto delle misure i coefficienti di avanzamento lavori da applicare all'incidenza percentuale dei corpi d'opera individuati nel computo metrico estimativo. Detto coefficiente può variare tra 0 e 1 (0 - lavoro non eseguito; 1 - lavoro ultimato). Dal prodotto tra il coefficiente di avanzamento e la suddetta incidenza si ottiene la quota percentuale di lavoro eseguito per un dato corpo d'opera; alla quale va applicato l'importo globale offerto dall'appaltatore (importo di progetto al netto della sicurezza e del ribasso d'asta) aumentato degli oneri complessivi della sicurezza.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di avvertire in tempo debito la Direzione dei Lavori perché provveda a far rilevare le misure ed i pesi di quelle lavorazioni che rimarrebbero nascoste od inaccessibili, o comunque non verificabili, con la prosecuzione del lavoro, e ciò sotto pena di inammissibilità di ogni riserva in seguito eventualmente avanzata sulle quantità stesse.

24.3. VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

L'Amministrazione ha il diritto di chiedere all'Appaltatore (che ha l'obbligo di provvedere, nei limiti del presente appalto o in casi di particolare esigenza), di fornire mano d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi cui intenda provvedere in economia.

I lavori in economia non possono essere suscettibili di valutazione a misura in quanto per essi risulta difficoltoso o sconveniente provvedere alla formazione di singoli prezzi.

Per i lavori in economia dovranno essere destinati appositi operai, di gradimento della Direzione dei lavori, che non potranno essere impiegati, in nessun caso, per svolgere altri magisteri o lavori definiti nell'appalto a misura.

Quelle opere che si dovessero eseguire parte a misura e parte in economia saranno condotte in modo che non abbia principio il lavoro in economia se non quando sia compiuta e misurata la parte a misura, o viceversa.

Per l'esecuzione delle opere in economia, l'Appaltatore è tenuto a fornire, entro 48 ore dal ricevimento dell'ordine (salvo diversa indicazione del Direttore dei Lavori), e comunque nel giro di qualche ora, nei casi d'urgenza, i materiali, i mezzi d'opera e gli operai che gli sono richiesti.

Qualora egli non provveda con la necessaria tempestività, l'Azienda, potrà senza formalità alcuna ricorrere all'esecuzione d'ufficio, addebitandogli le maggiori spese sostenute rispetto alle condizioni di contratto.

Le macchine e gli attrezzi forniti in economia dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali stabiliti per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni.

L'annotazione dei lavori in economia sarà effettuata in apposite Liste settimanali (o mensili, secondo i casi) suddivise in Liste degli operai e Liste delle provviste.

Al totale dell'importo corrispondente a ciascuna delle suddette Liste saranno applicate le spese generali e l'utile d'impresa secondo le percentuali indicate nella Tariffa della Regione Lazio.

Il ribasso offerto dall'Appaltatore sui lavori in economia sarà conteggiato solo sull'incidenza complessiva delle suddette spese generali e utili d'impresa.

24.4. MATERIALI A PIE' D'OPERA

Nel prezzo dei materiali approvvigionati a piè d'opera dovranno intendersi comunque e compensati tutti gli oneri e le spese necessarie per dare i materiali in cantiere pronti all'impiego, in cumuli, strati, fusti, imballaggi, ecc., facili a misurare, nel luogo stabilito dalla Direzione lavori. Nel prezzo dovrà altresì intendersi compreso l'approntamento di ogni strumento od apparecchio di misura occorrente, l'impiego ed il consumo dei mezzi d'opera, la mano d'opera necessaria per le misurazioni, le spese generali, l'utile dell'Appaltatore ed ogni spesa ed incidenza per forniture, trasporti, cali, perdite, sfridi, ecc.

Tutte le provviste dei materiali dovranno essere misurate con metodi geometrici, con le prescrizioni indicate di seguito:

CALCE IN PASTA

La calce in pasta sarà misurata nelle fosse di spegnimento od in cassa parallelepipedica, dopo adeguata stagionatura. *PIETRE*

PIETRE E MARMI

Le pietre e marmi a piè d'opera saranno valutati a volume, applicando il prezzo al volume del minimo parallelepipedo retto circoscrivibile a ciascun pezzo.

Le lastre, i lastroni, ed altri pezzi saranno pagati a superficie come segue:

- in base al minimo rettangolo circoscrivibile quando trattasi di elementi isolati (soglie, stipiti, copertine, ecc.);
- in base alla superficie effettiva, dopo il collocamento in opera, senza tener conto degli sfridi relativi a ciascun pezzo, quando trattasi di materiali per pavimenti e rivestimenti.

Con i prezzi dei marmi s'intende compensata, salvo avviso contrario, la lavorazione delle facce viste a pelle liscia,

la loro arrotatura e pomiciatura.

LEGNAMI

Il volume dei legnami sarà computato in base alla lunghezza e alla sezione di ogni elemento, quando quest'ultima è costante per tutto lo sviluppo lineare. In tal caso nel prezzo è da intendersi compreso lo spreco di legname per la sua riduzione alle esatte dimensioni prescritte. Per i legnami rotondi e grossamente squadrati, il volume è dato dal prodotto della lunghezza minima per la sezione di mezzeria. Le assicelle, le tavole, i tavoloni, i panconi, si misureranno moltiplicando la larghezza di mezzeria per la lunghezza minima.

24.5. MANO D'OPERA E MERCEDI

Per le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e le convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Azienda medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata sospendendo il pagamento.

Ai fini contabili il prezzo unitario della mano d'opera è quello riportato nelle Tabelle Revisionali della Regione Lazio pubblicate nel BUR.

25.6. NOLI

Nel prezzo dei noli dovrà intendersi compresa e compensata ogni spesa per dare i macchinari perfettamente funzionanti in cantiere, con le caratteristiche richieste, eventualmente provviste di personale necessario per il regolare funzionamento (nolo a caldo), il combustibile, l'energia elettrica, il lubrificante, la spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'allontanamento delle macchine a fine lavori. Dovranno inoltre intendersi comprese le quote di ammortamento ed inoperosità, le spese per i pezzi di ricambio, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore.

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

I prezzi di noleggio dei meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale gli stessi rimangono, a piè d'opera, a disposizione della Stazione appaltante se ciò è espressamente richiesto dal Direttore dei Lavori, con apposito ordine di servizio.

In tal caso, all'Appaltatore sarà corrisposto il nolo a freddo per le ore di non funzionamento.

Il nolo a freddo non sarà, invece, corrisposto nei casi in cui l'Appaltatore, nonostante l'invito del Direttore dei Lavori a spostare i mezzi dal cantiere, decidesse per ragioni di sua convenienza e opportunità, di parcheggiare tali mezzi sul luogo di lavoro.

In tutti gli altri casi, i macchinari saranno pagati come nolo a caldo per le sole ore di effettiva lavorazione.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto sempre per le ore di effettivo lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

A norma e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, approva specificatamente tutti gli articoli del presente Capitolato Speciale.

DATA

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA